

18 DICEMBRE 2023

SCIOPERO NAZIONALE

dei Dirigenti Medici, Veterinari e Sanitari del SSN

a: Chi può scioperare il 18 Dicembre 2023?



Tutto il personale a tempo determinato e indeterminato appartenente alla dirigenza medica, veterinaria, sanitaria del S.S.N. ivi compresi IRCCS (Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico), IZS (Istituti Zooprofilattici Sperimentali) ed ARPA, i dipendenti delle Aziende ed Enti del SSN, compresi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge n. 146/90, quelli delle Strutture anche di carattere privato e/o religioso che intrattengono un rapporto di convenzione e/o di accreditamento con il SSN, nonché i Medici in Formazione Specialistica assunti a tempo determinato in base all'art. 1 c.547 L. 145/2018 (Decreto Calabria).

Chi lavora nella Sanità Privata può partecipare a questo sciopero?



La risposta è SI per il personale di cui alla RISPOSTA 1 che lavora nella Sanità Privata Convenzionata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge n. 146/90, che lo prevede per il personale delle Strutture anche di carattere privato e/o religioso che intrattengono un rapporto di convenzione e/o di accreditamento con il SSN.

Allo Sciopero possono aderire i Medici in Formazione con contratto di formazione specialistica (ex D.lsg. N.368/99)?



NO. I Medici con contratto di formazione con l'Università (D.lgs. 368/99) NON possono aderire allo sciopero, MA soprattutto NON possono MAI sostituire il Personale Dirigente di Ruolo, TANTOMENO se assente per sciopero. Possono però chiedere di assentarsi per altri motivi secondo quanto previsto dal Regolamento della loro Scuola.

Allo Sciopero possono aderire i Medici in Formazione Specialistica Assunti?



SI. I MIF assunti con l'Art.1 comma 547 della Legge 145/2018 (Decreto Calabria) possono aderire allo sciopero.











Se NON sono iscritto a un sindacato posso partecipare allo sciopero?



A: SI. Lo sciopero è un diritto individuale che può essere esercitato da tutto il personale appartenente alla dirigenza medica, veterinaria, sanitaria del S.S.N., a prescindere dalla loro iscrizione o meno ad un Sindacato.

Esiste una comunicazione in merito allo sciopero inviata ai Direttori Generali da parte delle OO.SS. che hanno proclamato lo sciopero?



Sì. È stata inviata ai Direttori Generali una DIFFIDA dall'intraprendere iniziative o dal compiere azioni anche "solo" in modo informale o indiretto che possano in qualsivoglia modo limitare o comunque condizionare il diritto, costituzionalmente garantito, allo sciopero. La diffida vale come preventiva messa in mora – nel caso si verificassero tali comportamenti anti-sindacali.

Che cosa sono i "CONTINGENTI MINIMI", e che cosa significa "essere precettati"?



La locuzione "CONTINGENTI MINIMI" indica il numero minimo indispensabile di Colleghi necessari per garantire le attività di emergenza che tutti gli Ospedali devono assicurare all'Utenza. I "Contingenti Minimi" NON sono discrezionali di volta in volta in caso dei diversi scioperi, ma devono risultare ufficialmente nei protocolli aziendali che a loro volta devono rispettare la Legge 146/1990 nonché, per gli scioperi riguardanti la Dirigenza Medica e Sanitaria, l'Accordo del 26/09/2001.

Perciò, la locuzione corretta per le procedure atte a garantire quanto sopra è "CONTINGENTAMENTO", e per i Colleghi individuati dall'Azienda Datrice di lavoro nei "Contingenti Minimi" la locuzione corretta è "Contingentati". Molto spesso, invece, vengono utilizzati, rispettivamente, i termini "Precettazione" e "Precettati", che invece in termini esattamente corrispondenti alle normative vigenti, si riferiscono ai provvedimenti adottati dalle competenti Autorità (il Presidente del Consiglio dei Ministri o Ministro da costui delegato se il conflitto ha rilevanza nazionale o interregionale, ovvero il Prefetto o il corrispondente organo nelle Regioni a statuto speciale, negli altri casi). Nella pratica, comunque, tali termini sono utilizzati come se fossero equivalenti, e in ogni caso il significato sostanziale non cambia.

Il Responsabile dell'Unità Operativa o del Reparto, e/o il Direttore Sanitario e/o il Direttore Generale dovranno pertanto limitarsi all'utilizzo del personale previsto, in sede di Contrattazione Integrativa Aziendale, come CONTINGENTE MINIMO di quell'Unità Operativa disponibile in caso di sciopero. NOTA BENE: la sommatoria dei Contingenti minimi riguarda le DISCIPLINE, e quindi la somma del numero totale degli Specialisti di una specifica Disciplina contingentati in un'Azienda nelle eventuali diverse UU. OO. NON può eccedere i limiti numerici del contingentamento (vedi anche il punto 8).











Chi stabilisce quali debbano essere i turni di lavoro che devono garantire i contingenti minimi?



Le Direzioni Generali delle Aziende Sanitarie dovrebbero avere già siglato Protocolli d'Intesa con le OO.SS. rappresentative, in sede decentrata, nei quali vengono individuate, per le diverse DISCIPLINE, appositi contingenti di dirigenti che sono esonerati dallo sciopero per garantire la continuità delle prestazioni essenziali (Articolo 3 comma 1 e 2 dell'Accordo Servizi Pubblici Essenziali e Procedure di Raffreddamento e Conciliazione in caso di Sciopero del 26/09/2001, vigente in materia). Si ripete che la sommatoria dei Contingenti minimi riguarda le DISCIPLINE, e quindi la somma del numero totale degli Specialisti di una specifica Disciplina contingentati in un'Azienda nelle eventuali diverse UU. OO. NON può eccedere i limiti numerici del contingentamento (vedi anche il punto 7).

Il contingente minimo di personale da mantenere al lavoro deve coincidere con quello ordinariamente previsto nei giorni festivi, fatta salva la possibilità di incrementare tali contingenti qualora lo sciopero sia previsto in coincidenza proprio con i giorni festivi o a ridosso degli stessi (vedi art. 3 comma 4 lettera b dell'Accordo Servizi Pubblici Essenziali). Tale EVENTUALE incremento DEVE anch'esso risultare ufficialmente nei protocolli aziendali che a loro volta devono rispettare la Legge 146/1990 nonché, per gli scioperi riguardanti la Dirigenza Medica e Sanitaria, l'Accordo del 26/09/2001 (vedasi punto 7). Nel caso in cui tali protocolli aziendali non abbiano previsto tale EVENTUALE incremento, esso NON può essere adottato estemporaneamente. Nel caso in cui invece tali protocolli aziendali ABBIANO previsto tale EVENTUALE incremento, esso NON può essere ad libitum, ma deve rientrare nei limiti di tali protocolli.

Lo sciopero del 18 Dicembre è di 24 ore (dalle ore 00:00 alle ore 24:00), pertanto anche qualora i protocolli aziendali avessero previsto un EVENTUALE incremento dei turni di guardia e/o di pronta disponibilità, tale incremento NON può precedere le ore 00:00 e non può eccedere le ore 24:00 del 18 Dicembre!

LE AMMINISTRAZIONI, ciascuna in conformità con il PROPRIO Protocollo d'Intesa testé ricordato, devono individuare, tenendo conto del criterio di rotazione, i nominativi dei dirigenti inclusi nei contingenti minimi e perciò esonerati dallo sciopero.

Tali nominativi dovranno essere comunicati dalla Direzione Generale alle OO.SS. ed ai singoli interessati entro cinque giorni dalla data stabilita per lo sciopero (PREAVVISO).

I Dirigenti comandati devono CONTESTUALMENTE AL MEDESIMO PREAVVISO ricevere dall'Azienda una FORMALE COMUNICAZIONE DI ESONERO dallo sciopero con ordine di prestare servizio nel giorno stesso.

È possibile che il Direttore della Struttura Complessa incrementi il numero di colleghi al fine di garantire una maggior presenza in servizio?



A: Contingente minimo della U. O. che dirige, né può ASSOLUTAMENTE interferire con quello di altre UU. OO. Può proporre una variazione del contingente minimo della U. O. che dirige alla Direzione Generale che, a sua volta, dovrà concordarla con le OO.SS., sempre entro e non oltre i limiti complessivi previsti per la Specialità di riferimento; da ciò consegue che se quella U. O. è unica nell'Azienda per la Specialità di riferimento, questa variazione NON può avvenire; da ciò consegue inoltre che se in una U. O. di una Specialità viene aumentato il contingente, le altre UU. OO. afferenti alla medesima Specialità devono diminuirlo. Ogni altra modalità di variazione dei contingenti minimi è un abuso che si configura come attività antisindacale punita dalla legge.











Come devono comportarsi i Dirigenti medici individuati nei contingenti minimi che intendano aderire allo sciopero?



A:

I Dirigenti individuati nei contingenti minimi hanno il diritto di esprimere, entro le 24 ore dalla ricezione della comunicazione formale di contingentamento che li riguarda, la volontà di aderire allo sciopero, chiedendo la conseguente sostituzione. L'Azienda è tenuta a verificare la disponibilità di una sostituzione, che soltanto se non dovesse essere trovata può obbligare il Dirigente contingentato a presentarsi al lavoro nel giorno di sciopero. Si chiede e si raccomanda pertanto ai NOSTRI COLLEGHI GIÀ INSERITI NEI TURNI DI GUARDIA E/O DI PRONTA DISPONIBILITÀ di esprimere entro 24 ore dalla emanazione dei contingenti minimi (che – lo ripetiamo – DEVE pervenire entro il 5° giorno precedente alla data di sciopero) la VOLONTÀ DI VOLER SCIOPERARE CON L'ESPLICITA RICHIESTA DI ESSERE SOSTITUITO IN TALI TURNI DI GUARDIA E/O DI PRONTA DISPONIBILITÀ.

SOLTANTO SE RISULTERÀ IMPOSSIBILE OTTENERE LA SOSTITUZIONE a causa della massiccia adesione allo sciopero in quella Unità Operativa, RESTERANNO CONTINGENTATI I DIRIGENTI ORIGINARIAMENTE GIÀ INSERITI NEI TURNI DI GUARDIA E/O DI PRONTA DISPONIBILITÀ.

Nota bene: i Colleghi GIÀ INSERITI NEI TURNI DI GUARDIA E/O DI PRONTA DISPONIBILITÀ ovvero quelli INDIVIDUATI NEI CONTINGENTI MINIMI (che – è bene ricordarlo oltre a guardie e pronte disponibilità possono riguardare esclusivamente le PRESTAZIONI DI URGENZA) possono (e devono, qualora aderenti al nostro invito) dichiarare anticipatamente al giorno di sciopero tale volontà di scioperare!

Se il numero dei colleghi che non aderiscono allo sciopero non è sufficiente per coprire i turni che devono essere garantiti in base alla Contrattazione Integrativa Aziendale come occorre comportarsi?



- I Colleghi GIÀ INSERITI NEI TURNI DI GUARDIA E/O DI PRONTA DISPONIBILITÀ, oppure COMUNQUE I COLLEGHI CONTINGENTATI (per i soli Servizi d'urgenza), per i quali a causa della massiccia adesione allo sciopero in quella Unità Operativa, risulti impossibile ottenere la sostituzione, SONO INVITATI comunque a dichiarare formalmente la propria volontà di aderire allo sciopero, in maniera che, in caso si verifichino abusi, resti traccia di tale dichiarazione, che potrà essere utilizzata in Tribunale per colpire chiunque abbia tentato di ostacolare il diritto allo sciopero.
- Se si desidera aderire allo sciopero e non si è ricompresi nei turni previsti per il contingente minimo, occorre comunicare in anticipo la propria intenzione?



NO! NO! NO! È sufficiente non presentarsi al lavoro il giorno dello sciopero! Al fine di impedire qualunque contestazione, consigliamo, se desiderato, di AVVISARE SOLO TELEFONICAMENTE LA PROPRIA U.O. DI TALE PROPRIA DECISIONE POCHI MINUTI PRIMA DELL'INIZIO TURNO. Peraltro, mancando ogni previsione normativa che obblighi questi Dirigenti a qualsivoglia comunicazione al riguardo, si ritiene che coloro che risultino assenti dal lavoro nel giorno dello sciopero, in assenza di altra motivazione formalmente richiesta nei tempi e nei modi previsti, debbano essere considerati, a tutti gli effetti, in sciopero.









FAQ

- Come deve comportarsi il/la Collega che durante la giornata di sciopero sia stato già autorizzato a godere di una giornata di ferie o di congedo per rischio anestesiologico o radiologico o di riposo compensativo, o di recupero ore, o di altro istituto contrattuale di assenza giustificata?
- A: Chi usufruisce di ferie, congedi o riposi compensativi, oppure di recupero ore, o di altro istituto contrattuale di assenza giustificata, NON sarà considerato in Sciopero. Chiediamo e raccomandiamo tuttavia anche a questi Colleghi di inviare una comunicazione formale all'Azienda in tal senso (che varrà anche per preservare il giorno di ferie, o di assenza per altri motivi, fruendone successivamente!), avvalendosi di apposito modulo disponibile sui siti delle Sigle Sindacali.
- Come deve comportarsi il Collega che durante la giornata di sciopero sia stato già autorizzato a godere di una giornata di aggiornamento?



Il/la Collega che intende aderire potrà utilizzare la propria assenza per sciopero, a sua esclusiva scelta, per l'aggiornamento, se esso non avviene riconoscendolo come orario di lavoro. Nel caso in cui invece l'aggiornamento sia fruito avvalendosi degli appositi istituti contrattuali che giustificano l'assenza (p. es. le 4 ore settimanali oppure gli 8 giorni) chiediamo e raccomandiamo anche a questi Colleghi di inviare una comunicazione formale all'Azienda di adesione allo sciopero (che varrà anche per preservare il giorno di ferie, o di assenza per altri motivi, fruendone successivamente!), avvalendosi di apposito modulo disponibile sui siti delle Sigle Sindacali.

RIEPILOGANDO I PUNTI 10, 11, 12, 13, 14:

- Chi è già inserito in turni di Guardia o di PD ricadenti nell'arco orario 00:00-24:00 del 18 Dicembre oppure è stato contingentato invii il modulo di comunicazione preventiva, con richiesta di sostituzione, che si trova sul sito delle Sigle Sindacali.
- Chi usufruisce di FERIE, CONGEDI O RIPOSI COMPENSATIVI, OPPURE DI RECUPERO ORE, O DI ALTRO ISTITUTO CONTRATTUALE DI ASSENZA GIUSTIFICATA, comunichiDOPO l'emanazione dei contingenti minimi (che lo ripetiamo DEVE pervenire entro il 5° giorno precedente alla data di sciopero) ma entro la data precedente allo sciopero (il venerdì se lo sciopero ricade il lunedì successivo) la VOLONTÀ DI VOLER SCIOPERARE (che varrà anche per preservare il giorno di ferie, o di assenza per altri motivi, fruendone successivamente!). Idem per chi usufruisce di AGGIORNAMENTO! L'unica eccezione riguarda l'aggiornamento obbligatorio aziendale; in tale ultimo caso d'eccezione, occorre tutelare il proprio diritto all'aggiornamento respingendo al mittente ogni tentativo aziendale di annullare la giornata di aggiornamento, effettuare SOLO L'AGGIORNAMENTO OBBLIGATORIO e, naturalmente, rifiutarsi, in quella giornata, di adempiere a qualsiasi turno di lavoro effettivo di diagnosi e/o cura.
- A TUTTI GLI ALTRI COLLEGHI basterà (deve bastare) semplicemente NON PRESENTARSI AL LAVORO qualora decidano di scioperare.
- In caso di assenza nel giorno di sciopero verificatasi per altri motivi (p. es. malattie) l'assenza sarà ovviamente giustificata da tali motivi diversi dallo sciopero.











Da che ora a che ora, è prevista la giornata di sciopero



A: Il giorno 18 Dicembre è stato dichiarato sciopero di 24 ore con inizio alle ore 00.00 e termine alle 24.00. Quindi, nel garantire i servizi pubblici essenziali, occorrerà prevedere la copertura dei turni ricadenti in questo arco di tempo.

Q: Quali turni sono compresi nella giornata di sciopero?



Il contingente minimo di personale da mantenere al lavoro deve coincidere con quello ordinariamente previsto per l'erogazione dei servizi essenziali nei giorni festivi. Lo sciopero del 18 Dicembre è di 24 ore (dalle ore 00:00 alle ore 24:00), pertanto tutti i turni programmati (mattina, pomeriggio e notte) che rientrano in tale fascia oraria giornaliera 00:00-24.00 del 18 Dicembre sono compresi.

Durante la giornata di sciopero, chi aderisce può eseguire attività lavorativa libero-professionale?



La risposta è:

- NO per l'attività intramoenia comunque classificata
- SI per l'attività extramoenia.

Q: Si può scioperare nel periodo di prova?



Si può scioperare nel periodo di prova e quel giorno non sarà computato nei 6 mesi di prova.

Chi è in Malattia può aderire allo sciopero?



A • NO







